

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI FIRENZE E L'ASSOCIAZIONE LA FONTE PER LA FRUIZIONE DI PRESTAZIONI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI IN FAVORE DI PERSONE CON DISABILITA' PRESSO LA STRUTTURA "LA CASINA"

Tra

il Comune di Firenze, rappresentato da _____ non in proprio, ma in qualità di _____

e

l'Associazione di Volontariato La Fonte, con sede in _____, iscritta, con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 97 del 15 febbraio 1995, al Registro Regionale delle Associazioni di Volontariato di cui alla legge n. 266/91 e alla legge regionale n. 28/93 e successive modificazioni, rappresentata da _____ non in proprio, ma in qualità di _____

PREMESSO che:

- il Comune e la Società della Salute di Firenze hanno da tempo avviato un processo graduale di costruzione di un sistema che affronti in modo innovativo sia le problematiche connesse all'assistenza ai cittadini disabili cui è venuto definitivamente a mancare il supporto della famiglia (il "Dopo di Noi"), sia quelle connesse a una loro accoglienza al di fuori del proprio ambiente familiare anche in tempi che ne precedono la perdita definitiva (il "Durante Noi");
- gli stessi enti intendono dare concreta attuazione a tale politica attraverso la realizzazione di progetti abitativi "assistiti" finalizzati alla promozione di iniziative per un'autonomia di vita, creando strutture capaci di accogliere persone con disabilità, generalmente in età adulta, per dar loro la possibilità di vivere in modo autonomo anche quando non hanno più il supporto della propria famiglia;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41, e ss.mm.ii. (*"Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"*), in riferimento alle persone con disabilità prevede all'art. 55 la realizzazione di progetti innovativi e servizi finalizzati alla realizzazione di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e parafamiliari, di comunità alloggio protette per le persone disabili gravi prive di sostegno familiare;
- il Piano Integrato di Salute 2008/2010, adottato con la deliberazione della Giunta della Società della Salute 22 dicembre 2008, n. 18, alla luce di quanto iniziato nel precedente periodo di programmazione individua, tra le varie azioni necessarie, l'incremento di prestazioni anche per far fronte a un bisogno che si mostra in continuo aumento e la valutazione e l'eventuale ridefinizione delle funzioni delle strutture del "Dopo di noi" e "Durante di noi" finora attivate allo scopo di renderle più funzionali;
- in tale ambito, il Comune di Firenze ha già da tempo instaurato un rapporto convenzionale con l'associazione di volontariato "La Fonte":
 - a) per la fruizione di prestazioni residenziali presso la struttura denominata "La Casina" finalizzata a realizzare un sistema di vita extra-familiare in favore di persone adulte con disabilità e a fornire un posto di ospitalità per le situazioni di emergenza;
 - b) per la fruizione di prestazioni semiresidenziali per persone con disabilità presso il Centro Diurno della stessa Associazione;
- con la deliberazione della Giunta Esecutiva 10 ottobre 2013, n. 33, sono stati approvati gli indirizzi per l'implementazione di progetti abitativi assistiti in favore di persone con disabilità finalizzati alla promozione della loro autonomia e con provvedimento del Direttore 28 novembre 2013, n. 38, in esecuzione della suddetta deliberazione, è stato approvato l'Avviso

per la presentazione di progetti abitativi "assistiti" in favore di persone con disabilità finalizzati alla promozione della loro autonomia;

- fra i progetti ammissibili alle procedure di cui al suddetto Avviso era presente la proposta dell'associazione "La Fonte" per progetti abitativi assistiti presso la struttura "La Casina";
- successivamente è intervenuta la deliberazione della Giunta Regionale 21 luglio 2014, n. 594, con cui sono state promosse sperimentazioni, su proposta degli enti competenti per territorio, di servizi residenziali innovativi per anziani, disabili e minori;
- conseguentemente, nell'ambito della Società della Salute, sono state effettuate valutazioni sull'opportunità di ricondurre alla sperimentazione di cui alla suddetta deliberazione regionale i progetti pervenuti in risposta all'Avviso sopra citato;
- con la deliberazione della Giunta Esecutiva 17 ottobre 2014, n. 14, sono stati individuati i progetti da ricondurre alla sperimentazione regionale, limitandosi, per l'area disabili, a quelli basati sulla sola accoglienza e assistenza residenziale, escludendo quindi i progetti che prevedessero anche interventi per l'inserimento lavorativo e sociale, quale quello relativo alla struttura "La Casina", rimandandone l'approvazione (unitamente agli altri progetti non reindirizzati alla sperimentazione regionale) a successiva deliberazione della Giunta Esecutiva;
- con la deliberazione n. _____ la Giunta Esecutiva ha approvato la presente convenzione attuativa del progetto presentato dall'Associazione stessa in risposta all'Avviso di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva 10 ottobre 2013, n. 33, la quale integra in modo più funzionale le attività residenziali con quelle semiresidenziali;

PREMESSO altresì che:

- la parte residenziale della struttura è autorizzata al funzionamento dal Comune di Sesto Fiorentino con atto di prot. n. 55835 del 15 novembre 2006 e accreditata ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82;
- il centro diurno è autorizzato al funzionamento dal Comune di Sesto Fiorentino con atto n. 1/2001 del 7 dicembre 2001 e accreditato ai sensi della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 82;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Oggetto della Convenzione

Il Comune, nell'ambito della programmazione degli interventi socio-sanitari, si avvale della struttura denominata "La Casina" e del collegato centro diurno per la messa in atto di progetti assistenziali personalizzati finalizzati a promuovere e realizzare un sistema di vita extra-familiare individuato come idoneo non solo come risposta ai bisogni assistenziali, ma anche come risposta ai bisogni esistenziali del singolo soggetto non-autosufficiente.

Obiettivo della struttura è di:

1. offrire a persone disabili a cui è venuto a mancare definitivamente il supporto della famiglia, un luogo di residenza dove poter sperimentare un modello di vita di tipo familiare nell'ambito del quale poter effettuare un percorso di crescita personale e di autonomia ("Dopo di Noi");
2. offrire a persone disabili in stato di difficoltà personale o sociale un luogo stabile di residenza, appositamente strutturato e organizzato, in modo che possano sentirlo e viverlo come casa propria;
3. offrire a persone disabili la possibilità di sperimentare una maggiore indipendenza dalla famiglia di origine, crescere in autonomia, migliorare la qualità della vita, nell'ambito degli interventi del "Durante noi".

La struttura opera e garantisce prestazioni secondo le modalità previste dalla presente convenzione e dal relativo progetto gestionale conservato agli atti della Direzione Servizi Sociali.

Articolo 2

Destinatari dell'intervento e posti messi a disposizione

Possono accedere alla struttura, nell'ambito della presente convenzione, persone adulte con disabilità residenti nel Comune di Firenze e riconosciute come portatrici di handicap psico-fisico ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, che risultano prive del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o definitivamente impossibile o contrastante con il piano individualizzato di assistenza.

La struttura ha un'organizzazione modulare, meglio specificata all'articolo 4, basata sulla disponibilità di:

- n. 7 posti di ospitalità residenziale;
- n. 12 posti di ospitalità diurna (centro diurno);

Eventuali modifiche degli atti autorizzativi in relazione al numero di posti si intendono automaticamente recepite.

La presente convenzione non pone alcun obbligo in capo al Comune per la copertura dei posti disponibili.

Articolo 3

Norme di riferimento

La struttura si impegna al pieno rispetto delle norme contenute nelle vigenti leggi in materia, anche in riferimento ai requisiti strutturali, organizzativi e professionali per il funzionamento e l'accreditamento (laddove necessario) delle strutture residenziali e semiresidenziali.

Articolo 4

Prestazioni

La struttura offre un'organizzazione modulare basata sulla possibilità di utilizzo dei propri servizi residenziali e diurni secondo la seguente articolazione:

- A. modulo semiresidenziale serale/notturno, che copre la fascia oraria che va dalle ore 16.30 alle ore 8,30 del giorno successivo e 24 ore su 24 nei giorni di sabato e domenica, oltre che nei giorni festivi infrasettimanali;
- B. modulo semiresidenziale diurno (centro diurno), che copre la fascia oraria 8.30 – 16.30 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì;
- C. modulo residenziale a ciclo continuativo, composto dall'unione dei due moduli precedenti, garantendo con le attività di entrambi un servizio di ospitalità 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

La struttura, soprattutto nell'ambito delle attività diurne, opera in integrazione con le attività della Cooperativa agricola La Fonte e della Cooperativa lavori artigianali La Fonte, allo scopo di fornire agli ospiti percorsi di educazione al lavoro nell'ambito di attività produttive, secondo le capacità di ciascuno, finalizzati all'autonomia e all'integrazione sociale e al miglioramento delle proprie capacità.

In caso di temporaneo bisogno per una o più persone inserite nel modulo A di fruire dei servizi della struttura anche nella fascia oraria di norma chiusa nei giorni feriali, la struttura si organizza per rispondere a tale necessità, garantendo l'ospitalità e i servizi necessari anche in tale fascia

oraria. In tal caso, oltre a utilizzare il personale aggiuntivo che si rendesse necessario, la struttura può parzialmente riorganizzare il proprio personale normalmente in servizio nelle fasce orarie (feriali o festive) di apertura ordinaria allo scopo di garantire le eventuali aperture straordinarie, salvaguardando in ogni caso una sufficiente copertura delle necessità nelle fasce orarie di apertura ordinaria, nel rispetto delle vigenti normative di settore.

La struttura garantisce agli ospiti le seguenti prestazioni:

- *Prestazioni assistenziali, educative e di supporto:*

- assistenza socio-educativa a sostegno delle autonomie degli ospiti;
- assistenza alla persona, bagno assistito, vestizione per le situazioni che lo richiedono, igiene personale per i soggetti incontinenti, aiuto nell'assunzione dei cibi;
- attività animative e ricreative;
- supervisione agli operatori;
- orientamento e consulenza agli ospiti e ai loro familiari;
- interventi di tipo formativo/occupazionale e/o accompagnamento e facilitazione alla fruizione dei servizi di orientamento al lavoro o di inserimento socio terapeutico o lavorativo, con particolare riferimento all'integrazione con le attività della Cooperativa la Fonte e della Cooperativa lavori artigianali La Fonte che caratterizzano il funzionamento del Centro Diurno;
- accompagnamento e facilitazione alla fruizione di servizi sanitari;
- accompagnamento e facilitazione alla fruizione di percorsi di socializzazione, tempo libero, partecipazione alle attività della comunità territoriale in occasioni di iniziative ricreative e di socializzazione, di soggiorni in famiglia o per quant'altro possa favorire il collegamento dell'ospite con il proprio contesto sociale di provenienza e, qualora necessario, presso sedi di lavoro o centri di socializzazione e simili;
- condivisione dei percorsi individuali con gli enti invianti e i medici di riferimento;
- attività di supporto nel disbrigo di pratiche burocratiche o accompagnamento a visite mediche;
- supporto nella gestione del denaro in ordine ai fabbisogni individuali;

- *Prestazioni alberghiere*

- uso di camera;
- uso di cucina e spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione, sia interni che esterni;
- riscaldamento degli ambienti e fornitura di acqua calda, gas ed energia elettrica;
- fornitura di vitto completo comprendente, nel rispetto delle tabelle dietetiche approvate dall'Azienda Sanitaria competente e di eventuali prescrizioni mediche per il singolo ospite:
 - per il modulo A (semiresidenziale serale/notturno): colazione e cena nei giorni feriali e colazione, pranzo e cena nei giorni festivi e prefestivi
 - per il modulo B (centro diurno): pranzo
 - per il modulo C (residenziale a ciclo continuativo): colazione, pranzo e cena;
- pulizia e igiene degli ambienti comuni e delle camere;
- fornitura della biancheria di uso corrente (lenzuola, tovaglie, asciugamani, ecc.)
- servizio di lavanderia della biancheria personale, del vestiario degli ospiti e della biancheria della casa di uso corrente;
- fornitura di materiale parafarmaceutico e per l'igiene personale;

Qualora gli ospiti ne presentino la necessità, la struttura potrà attivare interventi e prestazioni aggiuntive rispetto a quelle previste dalla presente convenzione, previo accordo con il Comune qualora comportino oneri per quest'ultimo ulteriori rispetto a quanto stabilito nei successivi articoli.

*Articolo 5
Personale*

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'articolo 4 la struttura garantisce il seguente personale, assicurandone la specifica competenza e preparazione per gli interventi cui è destinato nel rispetto dei parametri e della professionalità previste dalla normativa vigente:

- per il modulo A

<i>Ruolo</i>	<i>Numero</i>	<i>Ore settimanali complessive personale dipendente</i>	<i>Ore settimanali complessive personale volontario</i>
Direttore /Coordinatore	1	10	-
Operatore-educatore	2	42	42
Animatore	2	14	14
Animatore (per i giorni di fine settimana)	1	-	12
Operatore generico addetto ai servizi alla persona e alberghieri	2	56	56
Addetto alla sorveglianza notturna	2	63	28
Addetto al servizio in cucina	1	-	28
Medico	1	-	1
Infermiere	1	-	1
Addetto amministrativo	1	-	10

- per il modulo B

<i>Ruolo</i>	<i>Numero</i>	<i>Ore settimanali complessive personale dipendente</i>	<i>Ore settimanali complessive personale volontario</i>
Direttore /Coordinatore	1	20	-
Operatore-educatore	2	80	-
Animatore per le fasi di trasporto e accompagnamento	1	-	20
Operatore generico addetto ai servizi alla persona e alberghieri	1	40	-
Operatore generico addetto ai servizi di manutenzione e assistenza	1	-	40
Addetto al trasporto delle persone	1	-	60
Cuoco	1	40	-
Addetto al servizio in cucina	1	-	40
Medico, per le verifiche del caso	1	-	1
Infermiere	1	-	1
Addetto amministrativo	1	-	40

Il modulo C è basato sulle attività e sul personale dei moduli A e B.

Il rapporto con il personale dipendente o libero professionale è regolato dai contratti di lavoro in vigore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

La struttura assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto da parte del personale impegnato della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione.

La struttura può inserire nella gestione del servizio ulteriore personale volontario in misura non sostitutiva rispetto all'organico di personale dipendente previsto e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 6 Ammissione degli ospiti

L'ammissione di una persona alla struttura avviene su autorizzazione dei competenti uffici del Comune, sulla base di un Progetto di assistenza personalizzato (PAP) definito dal competente Servizio Sociale in raccordo con l'Unità di Valutazione Handicap (UVH) o analogo gruppo di valutazione integrato.

L'ammissione viene confermata da apposita impegnativa, nella quale viene indicato l'intervento richiesto, il periodo autorizzato e l'importo della retta, quest'ultima con ripartizione tra quanto dovuto direttamente dall'ospite e quanto eventualmente versato dal Comune alla struttura in favore dell'ospite stesso sotto forma di intervento economico integrativo a copertura della parte residua della retta da questi non coperta.

La Struttura accoglie l'ospite dandone immediata comunicazione agli uffici del Comune che hanno disposto e autorizzato l'inserimento.

Se del caso, prima dell'inserimento, il Comune invia alla struttura una relazione scritta, predisposta dai competenti servizi sociosanitari, contenente tutte le informazioni socio-sanitarie relative all'utente. La struttura, anche attraverso colloqui con gli ospiti e le famiglie, può verificare se la situazione dell'utente può essere compatibile con le caratteristiche del servizio.

La valutazione degli ospiti può inoltre avvenire attraverso la sperimentazione di un periodo di inserimento presso la struttura, anche graduale e non continuativo, di norma non superiore a 15 giorni, i cui esiti saranno comunicati mediante relazione scritta al Servizio Sociale proponente e, per conoscenza, all'ufficio preposto all'autorizzazione all'inserimento, per una conferma o meno del progetto di inserimento presso la struttura. In caso positivo, viene emessa specifica impegnativa secondo le modalità sopra descritte.

Articolo 7 Dimissione degli ospiti

La dimissione degli ospiti, quando non sia decisa per diretta volontà dell'interessato o di chi ne esercita la rappresentanza legale, dovrà essere concordata dal Servizio Sociale territoriale competente e la Direzione della struttura, con l'obbligo di coinvolgere nella decisione l'interessato, i familiari e/o chi ne esercita la tutela legale.

La struttura è tenuta a notificare al Comune l'avvenuta dimissione dell'assistito entro cinque giorni dalla cessazione delle prestazioni, dando indicazione della data.

Eventuali impossibilità al proseguimento dell'intervento di ospitalità per gravi motivi di ordine psico-fisico o comportamentale saranno comunicate al Servizio Sociale territoriale competente che provvederà, in accordo con Direzione della struttura e il medico curante, a valutare idonee soluzioni alternative.

Articolo 8 Tutela della salute

Gli ospiti della struttura usufruiscono delle prestazioni previste dal Servizio Sanitario Nazionale, organizzate sul territorio in base al piano regionale dei servizi sociosanitari.

Lo stato di salute dei singoli ospiti viene seguito, ai fini terapeutici, dai medici di medicina generale convenzionati scelti dagli ospiti.

La struttura si impegna a promuovere ogni rapporto con i servizi sanitari del territorio per assicurare agli ospiti la fruizione di attività preventive, curative e riabilitative.

Al momento dell'inserimento degli ospiti, la struttura è tenuta a verificare la materiale disponibilità della documentazione necessaria per adeguatamente supportare gli stessi nei percorsi assistenza sanitaria (libretto sanitario, terapie specifiche, ecc.). Qualora ne riscontrasse la mancanza, deve immediatamente farlo rilevare alla famiglia e, in assenza, al Servizio Sociale territoriale competente, per gli opportuni adempimenti.

Per ciascun ospite la struttura è tenuta a:

- predisporre e rendere attivi i piani individualizzati di assistenza concordati con il Servizio Sociale competente;
- chiamare in caso di necessità il medico di fiducia dell'ospite;
- curare l'approvvigionamento, la conservazione dei medicinali prescritti dal medico e vigilare sull'assunzione della terapia da parte degli ospiti;
- fornire supporto agli ospiti per l'assunzione delle terapie e per il reperimento delle figure professionali idonee per eventuali cure aggiuntive (iniezioni, fleboclisi, medicazioni ecc.);
- organizzare, su richiesta del medico, il trasporto in ospedale dell'ospite interessato e mantenere costanti rapporti con lo stesso durante il periodo di degenza;
- interessarsi perché l'ospite interessato segua la dieta prescritta dal medico;
- avvisare i familiari in caso di pericolo di vita, di grave infermità dell'ospite o di ricovero ospedaliero.

Articolo 9 Organizzazione della vita comunitaria

La struttura si impegna a garantire agli ospiti la massima libertà compatibilmente con lo stato di salute e a organizzare la fruizione dei servizi nel rispetto dei loro ritmi di vita.

La struttura supporta gli ospiti nella partecipazione alle iniziative ricreative, culturali e sociali in genere attuate nella zona.

La struttura può organizzare soggiorni estivi/invernali per gli ospiti residenti della struttura qualora ne sussistano le condizioni, senza costi aggiuntivi per il Comune e per una durata massima di 30 giorni annui. Durante questi periodi la struttura può sospendere l'ospitalità per ricoveri temporanei.

La struttura si impegna, anche in collaborazione con il Servizio Sociale competente, affinché gli ospiti possano rimanere collegati al proprio contesto familiare e sociale, facilitando e promuovendo i rapporti con familiari, parenti e amici, favorendo le visite da parte di questi e, laddove possibile, anche brevi soggiorni in famiglia.

Articolo 10
Carta dei servizi, regolamento interno e partecipazione

La struttura si impegna all'adozione e al rispetto di una carta dei servizi (comprendente la pubblicizzazione della retta di ospitalità e l'indicazione delle prestazioni offerte) e del Regolamento interno.

La struttura si impegna inoltre a garantire la collaborazione degli ospiti e dei loro familiari e di eventuali altri organismi di tutela degli stessi.

Articolo 11
Documentazione

La struttura si impegna a tenere documentazione aggiornata relativa agli ospiti e alla vita comunitaria. La documentazione dovrà comprendere:

- un registro delle presenze degli ospiti;
- le cartelle personali degli ospiti con dati anagrafici, amministrativi, sociali e sanitari;
- un quaderno con le annotazioni giornaliere salienti per ciascun ospite, utile per la consegna fra gli operatori;
- un registro delle presenze del personale con l'indicazione delle mansioni e del turno di lavoro;
- ogni altro documento previsto dalle vigenti leggi in materia igienico-sanitaria.

Articolo 12
Tutela della Privacy

La struttura si impegna a operare nel rispetto della normativa sulla privacy e in particolare a essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal D.Lgs. 196/03.

La struttura si obbliga ad accettare la nomina di un proprio referente a Responsabile del trattamento dei dati personali, comunicandone formalmente il nominativo dietro richiesta del Comune.

La struttura è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative agli utenti

Articolo 13
Retta

La retta giornaliera omnicomprensiva prevista è differenziata in relazione al modulo in cui è inserito l'utente, secondo la seguente articolazione:

- modulo A): € 52,50
- modulo B): € 52,50
- modulo C): € 105,00

La suddetta retta è a carico della persona ospitata, con eventuale intervento economico integrativo del Comune, secondo quanto indicato nell'impegnativa o documento equivalente.

Le modalità di determinazione dell'intervento economico integrativo sono oggetto di apposito atto da parte della Società della Salute di Firenze.

La struttura non può richiedere anticipazioni all'ospite e/o ai familiari, né rivalersi in alcun modo nei loro confronti in caso di ritardato o mancato pagamento del Comune delle quote che quest'ultimo ha assunto l'impegno a corrisponderle sotto forma di intervento economico integrativo.

Rispetto alla retta omnicomprensiva sopra stabilita, la struttura non può chiedere ulteriori integrazioni all'ospite in relazione alle prestazioni da garantire in base a quanto previsto dalla normativa in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento, dalla presente convenzione e dal progetto. Eventuali integrazioni possono essere richieste solo per servizi aggiuntivi.

La retta posta a carico dell'ospite viene da questi pagata direttamente alla struttura e il Comune non può essere chiamato in causa per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento della quota sociale a carico dell'ospite. In tali casi, è fatta salva la possibilità di dimissione dell'ospite per morosità, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7.

Nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 4, la struttura garantisce alle persone inserite nel modulo A i necessari servizi anche nella fascia oraria non ordinariamente coperta in tale modulo, senza che ciò determini, per un periodo massimo di 15 giorni consecutivi, un incremento della retta. Trascorso tale termine, se il bisogno persiste, la struttura può applicare, previa autorizzazione, la retta prevista per il modulo C, con applicazione dell'intervento economico integrativo e della quota a carico dell'utente determinati per tale modulo.

Articolo 14 Pagamenti a carico del Comune

Le quote di retta assunte dal Comune a proprio carico, sotto forma di intervento economico integrativo, vengono corrisposte a seguito del ricevimento di apposito e idoneo documento contabile mensile, il cui importo è determinato sulla base dei giorni di presenza degli ospiti e delle eventuali assenze.

La Struttura concorda che il pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla ricezione delle relativa fattura. Il termine di decorrenza è interrotto in caso di contestazioni. Il pagamento avviene previa verifica della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del D.U.R.C.

Il Comune si riserva di dare la forma di titolo per l'acquisto di servizi (buono-servizio) al proprio intervento economico integrativo.

Articolo 15 Assenze e conservazione del posto

Ciascun ospite ha diritto alla conservazione del posto in caso di periodi assenza non superiori a n. 30 (trenta) giorni consecutivi e 45 (quarantacinque) complessivi nell'anno solare, salvo deroghe autorizzate. Dopo n. 10 (dieci) giorni consecutivi di assenza la Direzione della struttura è comunque tenuta a darne comunicazione al Comune, che provvede a segnalare la situazione al Servizio Sociale competente per una verifica finalizzata anche alla valutazione dell'opportunità di un proseguimento della permanenza nella struttura.

Nei casi di assenza alla struttura spetta una retta pari al 70% della retta prevista, così coperta:

- l'ospite paga l'intera quota a suo carico, a concorrenza della retta ridotta al 70%;
- il Comune corrisponde la differenza rispetto alla retta ridotta al 70%.

Articolo 16
Assicurazione

La Struttura è tenuta a stipulare apposita copertura assicurativa che copra:

- i danni arrecati dal personale dipendente alle persone ospitate e a terzi;
- il personale durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;
- la responsabilità civile e i danni arrecati a terzi dalle persone ospitate derivanti da qualsiasi evento da esse causato nel periodo di permanenza nella struttura;
- la responsabilità civile e i danni arrecati dalla struttura alle persone ospitate e a terzi.

Di tali atti la Struttura è tenuta a dare formale comunicazione al Comune.

Il Comune è ritenuto esonerato da ogni responsabilità e indennizzo in relazione ai danni di cui sopra.

Articolo 17
Rapporti con i Servizi Territoriali

La Struttura intrattiene costanti relazioni con il servizio sociale. In particolare, è previsto lo svolgimento di incontri tra gli operatori del servizio sociale competente e gli operatori della Struttura ogni qualvolta vi siano esigenze di rivalutazione e monitoraggio di una specifica situazione individuale.

Articolo 18
Obblighi per la sicurezza

E' fatto obbligo alla Struttura di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 81/08 e, in particolare, dal documento di valutazione dei rischi aziendali.

Il personale operante nella struttura deve essere opportunamente informato e formato sui rischi specifici relativi alla propria mansione.

La struttura è tenuta a consentire il libero accesso in tutti gli ambienti della struttura agli operatori del Comune per lo svolgimento di attività di vigilanza e controllo, secondo quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che le attività oggetto della presente convenzione non prevedono l'impiego, all'interno della struttura, di personale dipendente del Comune e che, pertanto, non sono presenti rischi dovuti a interferenze. Eventuali presenze occasionali di personale comunale presso la struttura costituiscono attività intellettuale e pertanto non comportano rischi di natura interferenziale.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di acquisire la documentazione degli adempimenti di cui sopra facendone formale richiesta alla struttura.

Articolo 19
Formazione e aggiornamento

La struttura promuove la partecipazione del personale impiegato nei vari livelli professionali a iniziative di formazione e aggiornamento sugli argomenti ritenuti più opportuni in relazione alle esigenze riscontrate, con l'obiettivo di rendere il personale sempre più specializzato rispetto all'intervento.

Articolo 20
Vigilanza, controllo e monitoraggio

La Struttura è tenuta a consentire il libero accesso agli operatori della Commissione di vigilanza ASL o del Comune in tutti i locali e ambienti della struttura e alla documentazione eventualmente necessaria. Gli stessi sono autorizzati allo svolgimento delle attività finalizzate ai controlli e alle verifiche previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.

La documentazione di cui entra in possesso il Comune è assoggettata al segreto d'ufficio e professionale e tutelata legalmente ai sensi del decreto legislativo n. 196/03 e ss.mm.ii..

Articolo 21
Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente Convenzione devono essere contestate dalla parte che ne abbia interesse per iscritto e con fissazione di un congruo termine perché le stesse siano rimosse, pena la sospensione dell'efficacia della Convenzione stessa.

Trascorso inutilmente il termine concesso, si ha diritto alla rescissione unilaterale del presente accordo, fatta salva comunque l'azione di rivalsa per l'eventuale risarcimento del danno.

La presente Convenzione si intende automaticamente revocata nel caso in cui vengano meno i requisiti di funzionamento della struttura.

Articolo 22
Risoluzione e disdetta

La presente convenzione si intende automaticamente risolta nel caso in cui venga dichiarata la perdita dei requisiti di funzionamento delle strutture, fin dalla data di revoca.

La convenzione si risolve *ipso facto et jure* mediante semplice dichiarazione stragiudiziale, intimata a mezzo di posta certificata (PEC), in caso di:

- a) frode accertata giudizialmente;
- b) perdita dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali;
- c) reiterate ipotesi di inosservanza delle norme della presente convenzione, tali da essere valutate dal Comune, per la natura dei fatti che le costituiscono o dei motivi che le hanno determinate, causa di risoluzione;
- d) mancato rispetto di quanto previsto dall'art. 13, comma 4, della presente convenzione.

Nel caso di gravi inadempienze alla presente convenzione, il Comune contesta per iscritto le inadempienze stesse. Qualora la Struttura non provveda a presentare le proprie deduzioni entro il termine congruo richiesto, il Comune ha facoltà di risolvere unilateralmente il rapporto con la Struttura stessa, fatta salva la richiesta di risarcimento nelle sedi opportune del danno subito dal Comune.

Articolo 23
Controversie

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente Convenzione è affidato al Foro di Firenze.

Articolo 24
Durata della convenzione

La presente Convenzione ha durata pari a 36 mesi, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di stipula, salvo rinnovi con appositi provvedimenti, per durate anche diverse, qualora perdurino le condizioni che hanno indotto il Comune alla sua stipula.

Articolo 25
Disposizioni transitorie

Nelle more dell'adozione degli atti finalizzati a stabilire le modalità di determinazione dell'intervento economico integrativo del Comune, la quota della retta a carico degli ospiti è determinata secondo quanto indicato ai commi successivi.

Per la frequenza dei moduli A e C, l'importo della retta mensile a carico degli ospiti il cui inserimento è autorizzato dal Comune è determinato sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- 1) € 18,50 (IVA inclusa) al giorno per gli ospiti che percepiscono sia la pensione di invalidità civile che l'indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente);
- 2) € 10,00 (IVA inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola indennità di accompagnamento (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente);
- 3) € 3,50 (IVA inclusa) per gli ospiti che percepiscono la sola pensione di invalidità civile (o analoghi benefici di invalidità civile, o entrate previdenziali e/o assistenziali di ammontare equivalente);
- 4) € 0,00 (zero) per gli ospiti che non dispongono di alcuna delle suddette fonti di entrata.

Nei casi 2, 3 e 4, la struttura fornisce il necessario orientamento e supporto all'ospite o chi ne esercita la tutela legale ai fini dell'attivazione delle procedure per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di altro beneficio da invalidità civile.

Nel caso di riconoscimento di somme arretrate riconducibili alle voci di cui sopra, il Comune si riserva di richiedere all'ospite o chi ne esercita la tutela legale la differenza di retta posta a proprio carico rispetto a quella dovuta in relazione alla nuova condizione determinatasi, a partire dalla data di inserimento o dalla data di decorrenza delle somme stesse, se successiva.

Per il modulo B non è prevista, al momento della sottoscrizione della presente convenzione, alcuna quota di retta a carico degli ospiti.

Articolo 26
Registrazione

La presente convenzione viene registrata solo in caso d'uso. In tal caso le spese di registrazione sono a totale carico del richiedente.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente convenzione si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi e regolamenti in materia.

Per il Comune di Firenze

Per l'Associazione La Fonte